



FOGLIO INFORMATIVO – Fidimpresa Soc. Coop.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi)

FIDIMPRESA Soc. Coop. è un confidi avente sede legale ed amministrativa in Rende (87036) Via Giuseppe Verdi, 120/L, tel. 0984/1810678, fax 0984/1810678, posta elettronica fidimpresacz@gmail.com, PEC fidimpresacz@legalmail.it, codice fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di Cosenza n. 01981590795, REA CS 254879, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative n. A174257.

Iscrizione all'elenco OCM – Organismo Confidi Minori di cui all'art. 112/T.U.B. D.Lgs. 385/93: N. 90.

Aderente alla Rete dei Confidi "Rete Fidi dei Territori" con sede in Caltanissetta, Piazza G Marconi, 12.

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE	
A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)	
Sig. _____	Qualifica _____
Società _____	
Con Ufficio e indirizzo in _____	
Telefono Fisso _____	Cellulare _____
E-mail _____	
Iscriz. ALBO _____	N. _____

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Struttura e funzione economica dell'operazione.

L'attività di FIDIMPRESA Soc. Coop. (di seguito anche Confidi) consiste nella prestazione di GARANZIE DI TIPO MUTUALISTICO A FAVORE DI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI (di seguito Enti Finanziatori) convenzionati, volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie di Fidimpresa (di seguito Soci e/o Clienti).

I Soci del Confidi sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI e Professionisti), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo Statuto sociale.

Possono essere ammessi in qualità di soci di Fidimpresa le imprese aventi i requisiti indicati nell'art.5 dello Statuto sociale di Fidimpresa.

Trattasi in particolare di Consorzi, le Società consortili e le Cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado fra le piccole e medie imprese operanti nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e/o intersettoriali, le piccole e medie imprese. L'iscrizione a Fidimpresa è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale e delle spese di ammissione, come riportato nella prima parte della Sezione III del presente Foglio.

Il Confidi garantisce il rischio assunto dagli Enti Finanziatori (attività di Garanzia), di norma nella misura del 50%, ma non sono escluse percentuali superiori.

Con la concessione di una garanzia «sussidiaria» il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere all'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio/Cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente e dopo che l'Intermediario erogante abbia esperito le proprie procedure volte al recupero del credito nei confronti del Socio/Cliente



FOGLIO INFORMATIVO – Fidimpresa Soc. Coop.

e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare il Confidi degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Con la concessione di una garanzia «a prima richiesta» il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere all'obbligazione assunta per conto del Socio/Cliente versando la propria quota garantita senza preventiva escussione del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare al Confidi gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Intermediario al quale, sulla base delle convenzioni, il Confidi può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi.

Il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, in relazione alla quale il Confidi garantisce parte del rischio assunto dagli Enti Finanziatori. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo l'eventuale mancato pagamento degli oneri del Confidi da parte del Socio, inficia la validità della garanzia.

Il debito del garantito verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla stessa Banca. Il garantito è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto (ad es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, sconti di portafoglio commerciale; operazioni di leasing, cessione di crediti, ecc.), nei tempi e nelle forme concordate. L'eventuale debito di Fidimpresa verso la Banca sorge in esecuzione di altro e diverso contratto e ben può, alla prova dei fatti, non essere esattamente coincidente con l'obbligazione del garantito verso la Banca.

La garanzia autonoma di Fidimpresa è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni passaggi fondamentali.

Fidimpresa non assume la veste di fideiussore solidale del debitore principale (i.e. del garantito), ma piuttosto quella di un garante autonomo gradito alla Banca.

Banca e Fidimpresa si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita da Fidimpresa. Il garantito ha diritto a conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. E' espresso onere / obbligo del garantito quello di tenere sempre informato il proprio garante Fidimpresa di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di Fidimpresa mediante l'escussione della garanzia.

Le operazioni assistite da garanzia Fidimpresa possono essere assistite, qualora sussistano le relative Convenzioni ed i requisiti di ammissibilità delle operazioni, dalla controgaranzia dei seguenti fondi:

- Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a);
- eventuali altri fondi di garanzia, attivabili da Fidimpresa.

Il Socio dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

Il fondo di Garanzia per le PMI (di cui all'art.2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n.662) è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da Medio Credito Centrale Spa, in qualità di "Gestore", che fornisce garanzie al sistema bancario ed ai confidi, al fine di agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese dei principali settori economici. I Soci del CONFIDI hanno la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI. In tal caso, i nostri uffici in primis valuteranno, eventualmente richiedendo specifica documentazione contabile, l'ammissibilità della richiesta e forniranno il supporto tecnico per la presentazione della domanda. Le commissioni che il Cliente versa potranno tenere conto del costo della controgaranzia. In questo caso inoltre, il Cliente dovrà fornire al CONFIDI tutta la documentazione e l'assistenza necessarie per l'accesso alla contro-garanzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del CONFIDI, del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con Fidimpresa sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del garantito di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il garantito sia inadempiente verso la Banca e Fidimpresa sia chiamata ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal garantito (escussione della garanzia), il garantito stesso è tenuto a rimborsare Fidimpresa quanto dalla medesima corrisposto alla Banca. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del garantito può far sorgere l'obbligo per Fidimpresa di segnalare il nominativo del garantito nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L'eventuale inadempimento del garantito verso Fidimpresa può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate a Fidimpresa.



SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Fidimpresa non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di Fidimpresa, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Nessun incaricato di Fidimpresa è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Le prestazioni del Confidi per i Soci sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

1. Commissioni e contributi per il rilascio della Garanzia.

1.1 Tassa iscrizione: € 250

1.2 Tassa ammissione a socio: € 200

1.3 Diritti di segreteria: 0.80% dell'importo richiesto (max € 1.500,00)

1.4 Commissioni di garanzia: fino ad un massimo del 6% attualizzato dell'importo garantito.

1.5 Deposito cauzionale: 5% dell'importo garantito, salvo nei casi in cui l'operazione è garantita da ipoteca, nel qual caso il deposito si riduce nella misura del 2% (che potrà essere rimborsato all'estinzione del finanziamento).

Tutte le spese devono essere corrisposte tramite assegno bancario, bonifico oppure sul seguente c/c:

CODICE IBAN: IT69A0542416201000001011293 – oppure trattenute al momento del perfezionamento/erogazione del Finanziamento dagli enti Finanziatori.

La definizione delle effettive condizioni economiche applicate, all'interno dei minimi e massimi evidenziati, dipende dalla durata e dal rischio delle linee di credito da garantire, dalla presenza di eventuali soggetti controgaranti o altre modalità di trasferimento del rischio oppure, se previsto, dalle convenzioni contrattuali con gli istituti di credito o con altri Intermediari finanziari. Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi, devono essere versati secondo le modalità indicate dal presente punto 1.

Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate da Fidimpresa:

Fidimpresa si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs n. 385/1993.

Condizioni economiche praticate dalla Banca:

Fidimpresa non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da Fidimpresa. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

SEZIONE IV – SINTESI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI CON IL CLIENTE

Recesso: Il garantito ha diritto di recedere dal contratto previa liberatoria di responsabilità, rilasciata dalla Banca in favore di Fidimpresa, attraverso la quale la Banca comunica la cessazione anticipata della garanzia e la liberazione di Fidimpresa da ogni e qualsiasi onere economico. Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al cliente spese e commissioni corrisposte in precedenza a Fidimpresa.

Tempi massimi di chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento di Fidimpresa in garanzia del beneficiario si chiude alla naturale scadenza della linea di credito oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione da parte della banca e pagamento da parte di Fidimpresa delle garanzie rilasciate nel caso di inadempimento dei clienti debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Fidimpresa verso i garantiti inadempienti.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Si rimanda alla Sez. V del presente Foglio Informativo.

Su richiesta del garantito, ma a proprio insindacabile giudizio, Fidimpresa rilascia a beneficio di una Banca una lettera di garanzia che è accessoria alla linea di credito che il garantito chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite Fidimpresa. In caso di esito positivo, il garantito si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate Sezione III.

Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati secondo le modalità sopraindicate Sezione III.



FOGLIO INFORMATIVO – Fidimpresa Soc. Coop.

Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, Fidimpresa assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal garantito affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi di Convenzione. Il pagamento di Fidimpresa alla Banca (escussione della garanzia) può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso al cliente o informazione del pagamento medesimo, formalità da cui Fidimpresa viene espressamente esonerata. Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il garantito ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati da Fidimpresa, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso Fidimpresa. Fidimpresa può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se il garantito versa in situazione di inadempimento nei confronti di Fidimpresa, può sussistere l'obbligo per Fidimpresa di segnalare il nominativo del garantito presso le centrali dei rischi finanziari, oltreché il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione dal Confidi. Di tali avvenimenti il garantito non può addebitare alcuna responsabilità a Fidimpresa, restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. Per eventuali controversie è competente l'Autorità Giudiziaria di Catanzaro.

SEZIONE V - PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio può presentare reclamo a mezzo di:

- **Lettera raccomandata A/R indirizzata a:**

Fidimpresa Soc. Coop. - Via Giuseppe Verdi, 120/L –
87036 Rende (CS)

- **Pec-mail indirizzata a :**

fidimpresacz@legalmail.it

L'ufficio reclami deve rispondere **entro 60 giorni** dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

Il Confidi mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.fidimpresa.com - le guide relative all'accesso all'ABF. Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

SEZIONE – LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Confidi: i consorzi e le società cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno (I) meno di 250 occupati, e hanno (II) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure - in alternativa - un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali requisiti I) e II) devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Enti finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero. Per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno - www.fondidigaranzia.it

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente e a favore dell'Ente Finanziatore.



FOGLIO INFORMATIVO – Fidimpresa Soc. Coop.

Garanzia sussidiaria: il creditore (banca) ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale (socio) ai fini del rimborso delle somme finanziate.

Offerta fuori sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

N.B. Le condizioni contenute nel presente Foglio Informativo hanno carattere illustrativo e non sostituiscono e/o integrano e/o interpretano i contratti realmente sottoscritti dalle parti.

Il presente foglio informativo si compone di n. 5 pagine, che l'impresa richiedente dichiara di aver letto, compreso e attesta di riceverne una copia.

Data _____

Firma _____